



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera,

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2026

La Dirigente

In attuazione dell'art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05/12/2013, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999, la legge regionale n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026.

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione Valdera n° 73 del 07/07/2026 avente ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/98. Approvazione linee di indirizzo"

Considerato che con determina n° 592 del 17/07/2026 la sottoscritta ad esecuzione della delibera sopra indicata ha approvato lo schema di bando in oggetto comprensivo degli allegati.

RENDE NOTO

Che dalle ore 10:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 14:00 del 4 Settembre 2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al contributo a integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026 tramite il **Portale delle istanze online dell'Unione Valdera**, a cui sarà possibile accedere dalla pagina:

<https://www.icarecloud.it/icare-domandeonline-unionevaldera/>

secondo le modalità previste dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per il finanziamento dell'intervento.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o da data d'inizio effettivo del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2026, salvo scadenza o risoluzione anticipata del suddetto contratto.

Art. 1 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

L'indicatore da assumere ai fini della posizione reddituale del richiedente è dato dal valore ISE rilevabile dall'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ed avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (modulo A e A1), debitamente verificata dal comune territorialmente competente per le fasi di istruttoria;
- b) presenza di espressa certificazione a firma dell'assistente sociale/responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

Art. 2 – Requisiti e condizioni per l'accesso al bando.

Per beneficiare del contributo è necessario possedere, al momento della domanda, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P.;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani, altri...

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), si prevede l'esclusione totale dal contributo affitto.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 3 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 4 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B,

in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

L'erogazione del contributo **non può essere inferiore ad Euro 200,00.**

La graduatoria provvisoria, verrà pubblicata sul sito dell'Unione Valdera e sarà possibile presentare opposizione avverso la medesima tassativamente nei 15 giorni successivi, solo tramite il Portale delle istanze online.

Non saranno accolte opposizioni trasmesse con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata. Le opposizioni presentate oltre il termine di scadenza non verranno esaminate.

ATTENZIONE: coloro che risulteranno INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2026, DOVRANNO PRESENTARE:

- **COPIA DELLE RICEVUTE IN BOLLO O DEI BONIFICI BANCARI O POSTALI**, comprovanti il pagamento dei canoni di affitto anno 2026 **dalle ore 11:00 del giorno 11 Gennaio 2027 alle ore 18:00 del 26 Febbraio 2027**, esclusivamente online, al link:
<https://www.icarecloud.it/icare-domandeonline-unionevaldera/>
- **DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI previste da Bando dalle ore 11:00 del giorno 11 Gennaio 2027 alle ore 18:00 del 26 Febbraio 2027**, esclusivamente online, al link
<https://www.icarecloud.it/icare-domandeonline-unionevaldera/>

L'inserimento nella graduatoria definitiva 2026 non dà automaticamente diritto all'erogazione del contributo, restando l'effettivo pagamento subordinato alla sufficiente disponibilità delle risorse stanziare per l'anno 2026 e al permanere di tutte le condizioni ed i parametri previsti da bando, nonché subordinato alla definizione delle modalità di ripartizione di cui ad atti successivi.

Art. 5 – Determinazione del contributo erogabile

L'Unione Valdera eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) si prevede **l'esclusione totale** dal contributo affitto.

L'Unione potrà prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

E' facoltà dell'Unione Valdera, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Per quanto sopra, l'Unione differisce la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad un momento successivo in cui sarà noto l'effettivo numero delle domande e il fabbisogno teorico.

Art. 6 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di

trasferimento in altro Comune extra Unione è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 7 – Controlli

L'Unione, tramite i comuni aderenti, effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

L'unione, anche su eventuale espressa richiesta di uno dei comuni aderenti, trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che siano ritenuti oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 8 – Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 20 Luglio 2026 alle ore 14:00 del 4 Settembre 2026 (termine perentorio) esclusivamente online, al link

<https://www.icarecloud.it/icare-domandeonline-unionevaldera/>

Sono ritenute inammissibili e non sanabili le domande inviate oltre il termine di scadenza previsto da bando.

Le possibilità di accesso sono:

- 1) Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)
- 2) Accesso tramite Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei servizi (CNS): al quale si accede con la tessera sanitaria già abilitata e relativo PIN. L'abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli appositi sportelli USL, le farmacie convenzionate, gli URP comunali. Occorre essere dotati di lettore di smart card.
- 3) Accesso tramite CIE (Carta Identità Elettronica).

Sul sito dell'Unione Valdera sono indicati i punti di assistenza dislocati nei vari comuni dell'Unione per gli utenti che necessitano di supporto all'utilizzo dei mezzi informatici. È obbligatoria la prenotazione telefonica.

Di seguito il link, con i recapiti e le sedi territoriali:

[Unione Valdera > Punti Digitali Facili della Valdera - Orario Periodo Estivo](#)

Invitiamo gli interessati, che necessitano di assistenza digitale, a prenotare tempestivamente l'appuntamento.

Per la richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile chiamare gli uffici del Comune di residenza in giorni e orari di ordinaria apertura al pubblico.

Comune di Bientina <https://www.comune.bientina.pi.it/home.html>

Comune di Buti <https://www.comune.butipi.it/>

Comune di Calcinaia <https://www.comune.calcinaia.pi.it/>

Comune di Capannoli <https://comune.capannoli.pi.it/>

Comune di Casciana Terme Lari <https://www.comune.cascianatermelari.pi.it/it>

Comune di Chianni <https://www.comune.chianni.pi.it/>

Comune di Palaia <https://comune.palaia.pi.it/>

Comune di Pontedera <https://www.comune.pontedera.pi.it/>

In alternativa è possibile contattare il numero dedicato dell'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione Valdera: 0587/299565 esclusivamente nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì: dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Venerdì: dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Art. 9 – Comunicazioni con i richiedenti

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90 l'**UNIONE VALDERA NON INOLTRETA** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati.

L'eventuale ammissione/esclusione al beneficio sarà pubblicata sul sito dell'Unione Valdera.

Si ricorda di verificare e conservare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda che sarà inviata all'email indicata nel modulo di domanda, in quanto riporta ID domanda e N° di Protocollo necessari per tutte le consultazioni inerenti lo stato della domanda.

Le eventuali richieste di integrazioni avverranno all'indirizzo mail del richiedente indicato nella domanda.

Si consiglia di controllare anche la cartella SPAM.

Art. 10 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all'art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 06/05/2019, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 442 del 31/03/2020 e al Decreto Regione Toscana 8248/2020, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1168 del 09/10/2023, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1041 del 16/09/2024, Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025, Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio dell'Unione Valdera e del Comune di residenza, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).

Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici dell'Unione per un periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme dovute per i servizi ricevuti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera. Il Responsabile del trattamento cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è la Dirigente, Dott.ssa Lucia Curcio, mail: sociale@unione.valdera.pi.it. Il Responsabile della protezione dei dati è la Ditta SI.QU.AM. s.r.l. contattabile tramite mail all'indirizzo: rpdpd@unione.valdera.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione "Protezione dei dati personali" sul sito dell'Unione Valdera.

Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 25/02/2025 con cui è stato conferito l'incarico Dirigenziale ex art. 110 comma 1 d.lgs. 267/00 - nell'area Socio Educativa e Transizione al digitale e di datore di lavoro dell'Unione Valdera alla dr.ssa Lucia Curcio.



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

MODULO A (modello di dichiarazione da compilare in caso di ISE uguale a “zero” o inferiore al canone di locazione, da allegare alla domanda del Bando contributo affitto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ Recapito telefonico _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di far fronte al pagamento del canone relativo all'anno 2026 mediante:

1. **1. AIUTO ECONOMICO DA PARTE DI TERZI (dati anagrafici e fiscali di chi presta sostegno economico al nucleo familiare del soggetto dichiarante:**

COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE IN _____ VIA _____
ENTITA' DEL CONTRIBUTO per l'anno 2026 _____

2. **REDDITI NON SOGGETTI AD IRPEF (quantificare ed allegare documentazione, es.: rendite INAIL, assegni di accompagnamento, etc.):**

3. REDDITI NON PRESENTI NELL'ATTESTAZIONE ISEE

(es. redditi percepiti nei due anni successivi a quelli dichiarati nell'ISEE – è obbligatorio allegare la relativa documentazione pena esclusione della domanda dal beneficio del contributo (es. busta paga, contratto di lavoro))

N.B.: IL SOGGETTO CHE HA PRESTATO AIUTO ECONOMICO DEVE SOTTOSCRIVERE IL MODULO A1 (pena esclusione della domanda dal beneficio del contributo)

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei personali, consultabile sul sito del Comune di Grosseto, redatta ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)

data _____ Il dichiarante _____ FIRMA (leggibile)



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

MODULO A1

**AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE HA FORNITO SOSTEGNO
ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE
BANDO CONTRIBUTO AFFITTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ' SI SENSI DEGLI art. 46, art. 75 e 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____ n° _____
Codice Fiscale _____
Recapito telefonico _____
a titolo di (grado di parentela o quant'altro) _____
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni così come espressamente stabilito dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di contribuire al sostegno economico del nucleo familiare del/della Sig./Sig.ra:

Cognome e Nome _____
mediante le seguenti modalità (citare se avvengono transazioni bancarie o pagamenti tramite vaglia postali o comunque tramite altra modalità documentabile con apposite ricevute):

per il seguente importo annuo:

€ _____

Da allegare obbligatoriamente, pena esclusione della domanda dal beneficio del contributo:

1) documentazione in corso di validità che attesti i redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (es: ISEE, CUD, modello 730, ecc.)

2) copia del documento di identità in corso di validità datato e firmato

Data _____

Firma leggibile _____